

**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE PIATTAFORMA GPA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE PER TORRE DI SCENA SUDDIVISO IN 5 LOTTI**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**LOTTO 1 – CIG 8087785B4F**

**LOTTO 2 – CIG 8087809F1C**

**LOTTO 3 – CIG 8087997A42**

**LOTTO 4 – CIG 8088003F34**

**LOTTO 5 – CIG 80880061B2**

<b>Art. 1 – Oggetto della fornitura.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Caratteristiche tecniche delle attrezzature.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Modalità e termini di consegna .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 - Importo della fornitura.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 – Garanzia della fornitura .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 – Collaudo.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7 – Responsabilità dell'operatore economico aggiudicatario .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 8 – Obblighi retributivi contributivi e assicurativi.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 9 – Inadempimenti e penalità .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 10 – Garanzia definitiva .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 11 – Obblighi per la stipula del contratto.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 12 – Anticipazioni .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 13 – Fatturazione, pagamenti e finanziamento .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 15 – Direttore dell'esecuzione.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 16 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 17 – Forma del contratto e spese contrattuali.....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 18 – Cessione del credito .....</b>	<b>8</b>

<b>Art. 19 – Divieto di cessione del contratto .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 20 – Subappalto.....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 21 – Fallimento, liquidazione, trasformazione, scioglimento, cessazione, morte dell'appaltatore ...</b>	<b>8</b>
<b>Art. 22 – Risoluzione e recesso .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 23 – Trattamento dei dati personali.....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 24 – Foro competente .....</b>	<b>10</b>

### **Art. 1 – Oggetto della fornitura**

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha quale oggetto l'affidamento della fornitura, suddivisa in 5 lotti funzionali, di attrezzature tecniche per l'allestimento di una torre di scena presso il Teatro Borsoni di Brescia.

Le attrezzature devono essere in possesso delle caratteristiche tecniche minime descritte nei successivi articoli del presente Capitolato.

### **Art. 2 – Caratteristiche tecniche delle attrezzature**

Le caratteristiche tecniche minime che dovranno possedere le attrezzature fornite dall'operatore economico aggiudicatario sono descritte nell'allegato "Specifiche tecniche", il quale forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

### **Art. 3 – Modalità e termini di consegna**

Le attrezzature tecniche oggetto di ciascun lotto dovranno essere consegnate all'indirizzo, in orario e data concordati con l'Amministrazione.

La consegna delle attrezzature si intende comprensiva di ogni onere relativo o connesso al trasporto delle stesse. Le attrezzature dovranno essere consegnate perfettamente funzionanti e collaudate.

Le attrezzature dovranno essere consegnate entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di formalizzazione dell'aggiudicazione (comunicazione di aggiudicazione definitiva e/o trasmissione dell'ordine).

Alla consegna delle attrezzature dovranno essere redatti appositi verbali di accettazione, con la sottoscrizione dei quali l'Amministrazione dichiarerà di aver esaminato le stesse e di avere riscontrato la conformità a quanto richiesto nel presente Capitolato e nell'allegato "Specifiche tecniche".

Resta inteso che l'accettazione delle attrezzature non solleva l'operatore economico aggiudicatario dalla piena responsabilità della rispondenza delle stesse ai requisiti indicati nel presente Capitolato, del funzionamento delle stesse e della qualità dei materiali impiegati.

In caso di ritardo nella consegna, non giustificato da cause di forza maggiore documentate, sarà applicata una penale a carico dell'operatore economico aggiudicatario secondo le modalità e le quantità previste nel successivo art. 9.

### **Art. 4 - Importo della fornitura**

L'importo complessivo dell'affidamento oggetto della presente procedura, calcolato ai sensi dell'art. 35, co. 4 e co. 9, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è pari ad € 159.500,00 (Euro centocinquantanovemilacinquecento/00), così ripartito:

<b>Lotto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Importo</b>	<b>Opzione</b>	<b>Importo tot.</b>
1	Consolle e videoproiettore	€ 18.000,00	€ 1.800,00	€ 19.800,00
2	Motorizzati	€ 52.000,00	€ 5.200,00	€ 57.200,00
3	Fondografi	€ 31.000,00	€ 3.100,00	€ 34.100,00
4	Impianto Audio PA System	€ 18.000,00	€ 1.800,00	€ 19.800,00
5	Mixer audio e microfoni	€ 26.000,00	€ 2.600,00	€ 28.600,00
<b>Totali</b>		<b>€ 145.000,00</b>	<b>€ 14.500,00</b>	<b>€ 159.500,00</b>

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali risultano essere pari a 0 (zero).

Gli importi di cui al primo comma sono comprensivi di ogni onere e spesa inerenti alla fornitura.

### **Art. 5 – Garanzia della fornitura**

Tutte le attrezzature fornite devono essere coperte da garanzia integrale per la durata di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di consegna.

Nell'ipotesi in cui emergano vizi occulti e difetti nel periodo di garanzia, l'Amministrazione ha diritto al ripristino dell'efficienza delle attrezzature consegnate, mediante sostituzione o riparazione gratuita delle parti inutilizzabili o inefficienti, a spese dell'operatore economico aggiudicatario.

La sostituzione o riparazione dovranno avvenire entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di segnalazione del guasto.

### **Art. 6 – Collaudo**

All'atto della consegna delle attrezzature, alla presenza di un rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario, sarà eseguito il collaudo funzionale al fine di verificare la conformità ed il buon funzionamento nonché la piena e completa rispondenza della fornitura a quanto stabilito nel presente Capitolato e nell'allegato "Specifiche tecniche".

Qualora durante l'esecuzione del collaudo emergessero vizi o difformità della fornitura o si verificassero anomalie, l'Amministrazione ordinerà all'operatore economico aggiudicatario l'eliminazione dei vizi riscontrati, nel termine massimo di 15 (giorni) dalla data del collaudo.

L'esito del collaudo sarà riportato in apposito verbale sottoscritto dalle parti per mezzo di loro rappresentanti.

L'operatore economico aggiudicatario, in sede di collaudo, dovrà consegnare al responsabile dell'Amministrazione tutta la documentazione a corredo delle attrezzature fornite.

In caso di esito negativo del collaudo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'operatore economico aggiudicatario e di affidare la fornitura al secondo operatore economico in graduatoria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In questo caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della garanzia definitiva, fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

### **Art. 7 – Responsabilità dell'operatore economico aggiudicatario**

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della fornitura.

Durante l'esecuzione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è responsabile per infortuni e danni arrecati a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la fornitura oggetto del presente Capitolato, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

### **Art. 8 – Obblighi retributivi contributivi e assicurativi**

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del contratto, e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data di presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili e nelle località di cui i lavori stessi si svolgono.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute prescritte dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

### **Art. 9 – Inadempimenti e penalità**

Qualora cause di forza maggiore, condizioni eccezionali od altre simili circostanze impediscano in via temporanea l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato, l'Amministrazione, d'ufficio o su segnalazione dell'operatore economico aggiudicatario, può prorogare i termini di consegna della fornitura di cui al precedente art. 3.

Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario ritardi la consegna della fornitura rispetto a quanto previsto dal precedente art. 3 per cause ad esso imputabili, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare l'applicazione di una penale di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, all'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali, sarà riconosciuto il diritto alla risoluzione del contratto con addebito all'operatore economico aggiudicatario del maggior prezzo sostenuto per l'acquisto di ulteriori attrezzature.

L'Amministrazione, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi o di altri inadempimenti contrattuali.

Qualora dovessero essere riscontrate gravi difformità tra le attrezzature consegnate e quelle richieste all'interno del presente Capitolato, l'Amministrazione può invitare l'operatore economico aggiudicatario all'immediata sostituzione del bene fornito, a cura e spese dello stesso.

In caso di inadempimento, l'Amministrazione comunicherà a mezzo posta elettronica certificata all'operatore economico aggiudicatario le violazioni riscontrate. All'operatore economico aggiudicatario sarà assegnato un termine di 3 (tre) giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, al fine di presentare le proprie controdeduzioni.

L'Amministrazione comunicherà tempestivamente le proprie conclusioni e, ove ritenesse di non dover accogliere le controdeduzioni formulate dall'operatore economico aggiudicatario, procederà all'applicazione delle relative penali.

L'importo corrispondente alle penali eventualmente applicate verrà trattenuto sull'ammontare delle fatture ammesse per il pagamento delle prestazioni fornite, salvo l'eventuale incameramento totale o parziale della garanzia definitiva di cui al successivo art. 10.

L'applicazione ed il pagamento delle penali non esonera l'operatore economico aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale lo stesso si è reso inadempiente.

Ai fini dell'applicazione delle penali, qualora la fornitura venisse rifiutata in sede di collaudo ovvero risultasse sprovvista della documentazione occorrente per la sua utilizzazione, la consegna si intende come non avvenuta.

### **Art. 10 – Garanzia definitiva**

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a reintegrare la garanzia nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersi della stessa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto alla scadenza del contratto e dopo che l'Amministrazione avrà riscontrato la regolare esecuzione di tutte le prestazioni oggetto d'appalto.

### **Art. 11 – Obblighi per la stipula del contratto**

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dall'Amministrazione con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente all'Amministrazione tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso l'Amministrazione la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, così come richiamata nel precedente art.10;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso l'Amministrazione le eventuali spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti dall'Amministrazione oppure non assolva gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla c) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione definitiva potrà essere revocata da parte dell'Amministrazione.

In tal caso l'Amministrazione provvede ad incamerare la garanzia provvisoria presentata in sede di gara. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, nonché i maggiori oneri eventualmente sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

### **Art. 12 – Anticipazioni**

All'operatore economico aggiudicatario sarà riconosciuta l'anticipazione di cui all'art. 38, co. 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

### **Art. 13 – Fatturazione, pagamenti e finanziamento**

Le fatture inerenti il contratto oggetto del presente Capitolato stipulato con l'aggiudicatario dovranno essere intestate all'Amministrazione e riportare il numero di CIG che identifica il lotto di riferimento alla fornitura.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario alle coordinate che l'operatore economico aggiudicatario avrà cura di indicare in fattura e che corrisponderanno a quanto dichiarato con riferimento alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le fatture potranno essere liquidate soltanto previa verifica della regolarità contributiva e previdenziale da parte dell'Amministrazione, mediante verifica del DURC. In caso di DURC irregolare, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

### **Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'operatore economico aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, determina la risoluzione di diritto del contratto.

### **Art. 15 – Direttore dell'esecuzione**

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la verifica della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato spetterà al Direttore dell'esecuzione del contratto che sarà nominato dall'Amministrazione.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dal D.E.C. nel periodo di esecuzione del contratto.

### **Art. 16 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti**

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'operatore economico aggiudicatario si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al Codice Civile per quanto applicabile, oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

### **Art. 17 – Forma del contratto e spese contrattuali**

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata.

Il contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso e le spese di registrazione e valori bollati saranno a carico della parte richiedente.

Sono a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente.

L'operatore economico aggiudicatario assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

Saranno inoltre a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte dell'Amministrazione, alle spese di notifica e simili.

### **Art. 18 – Cessione del credito**

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.

### **Art. 19 – Divieto di cessione del contratto**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto assoluto divieto all'operatore economico aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del codice civile e dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

### **Art. 20 – Subappalto**

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato è direttamente affidata all'operatore economico aggiudicatario.

Per il subappalto trova completa applicazione l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

### **Art. 21 – Fallimento, liquidazione, trasformazione, scioglimento, cessazione, morte dell'appaltatore**

In caso di:

- a) fallimento dell'operatore economico aggiudicatario, il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed azioni dell'Amministrazione verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul deposito cauzionale;
- b) liquidazione dell'operatore economico aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale, l'Amministrazione avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto da parte della impresa in liquidazione, quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuova impresa che subentrerà;
- c) morte dell'appaltatore, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di risolvere immediatamente il contratto.

## **Art. 22 – Risoluzione e recesso**

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'Amministrazione può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo quanto previsto dall'art 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione mediante posta elettronica certificata, che dovrà pervenire all'operatore economico aggiudicatario almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo recesso.

Sono causa di risoluzione:

- l'accertamento in capo all'operatore economico aggiudicatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011;
- il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente Capitolato del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il mancato rispetto del segreto d'ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario, fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva di cui al precedente art. 10, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

## **Art. 23 – Trattamento dei dati personali**

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e al D.Lgs. 101/2018, si comunica che i dati personali dell'operatore economico aggiudicatario sono raccolti e trattati dall'Amministrazione al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente Capitolato. I dati sono oggetto quindi di trattamento da parte dall'Amministrazione e secondo le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell'ente ed in particolare per la gestione di questo contratto;
- i dati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
- conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata stipula del presente contratto per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la procedura selettiva;
- i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dall'Amministrazione, all'interno degli enti tra incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi al contratto;

- i dati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci anni al termine dello stesso;
- l'operatore economico aggiudicatario ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all'applicazione degli altri diritti riconosciuti per quanto riguarda i dati delle persone fisiche facenti parte della stessa. Per l'esercizio dei propri diritti l'interessato potrà rivolgersi all'ufficio preposto dell'Amministrazione.

#### **Art. 24 – Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte in via bonaria tra le stesse.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle non oggetto di transazione ai sensi dell'art. 208 del Codice, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

È esclusa la competenza arbitrale.

Allegati:

- Specifiche tecniche attrezzature suddivise per lotto.